



# COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)  
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ss.it](http://www.comune.telti.ss.it)

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI**

*(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 26/03/2007)*

F.TO MATTEO SANNA SINDACO

F.TO MARIA GRAZIA MELONI SEGRETARIO

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>ART. 1</b>  | <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>                       |
| <b>ART. 2</b>  | <b>CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</b>                    |
| <b>ART. 3</b>  | <b>PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</b>                      |
| <b>ART. 4</b>  | <b>SOGGETTO PASSIVO</b>                              |
| <b>ART. 5</b>  | <b>MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA</b>            |
| <b>ART. 6</b>  | <b>TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>              |
| <b>ART. 7</b>  | <b>AUTORIZZAZIONI</b>                                |
| <b>ART. 8</b>  | <b>ACCERTAMENTO</b>                                  |
| <b>ART. 9</b>  | <b>NOTIFICAZIONE</b>                                 |
| <b>ART. 10</b> | <b>INTERESSI</b>                                     |
| <b>ART. 11</b> | <b>RIMBORSI IN GENERE E COMPENSAZIONE</b>            |
| <b>ART. 12</b> | <b>LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI</b> |
| <b>ART. 13</b> | <b>ENTRATA IN VIGORE</b>                             |

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Telti dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## **ART. 2**

### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 507/1993, il Comune di Telti rientra fra quelli appartenenti alla V classe in quanto avente una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. Il Comune di Telti non effettua il servizio delle pubbliche affissioni in base alla facoltà prevista dall'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 507/1993 per i comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti,
3. La Giunta Comunale approva le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione si intendono prorogate quelle precedentemente stabilite.

## **ART.3**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **ART.4**

### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è, pertanto, tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, in rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero dell'imposta, degli accessori e delle spese.

## **ART. 5**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità permanente deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno di imposta.
2. La Giunta Comunale può decidere di posticipare la scadenza di cui al comma precedente in funzione di particolari esigenze.
3. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **ART. 6**

### **TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
  - a) pubblicità ordinaria
  - b) pubblicità effettuata con veicoli;
  - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
3. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del regolamento relative alla pubblicità varia. .
4. È compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
5. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta come appresso:
  - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, di seguito definita pubblicità ordinaria con veicoli
  - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
6. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per

conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita dalla legge e dal presente Regolamento.

8. È compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
9. È vietato l'abbandono, nelle pubbliche vie, compreso l'inserimento nei parabrezza delle auto, di volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario, effettuata sia con veicoli che a mezzo di persone.
10. La pubblicità varia comprende:
  - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita pubblicità con striscioni;
  - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita pubblicità da aeromobili;
  - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili;
  - d) la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
  - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita pubblicità fonica.
10. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza del presente regolamento.
11. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
12. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
13. I mezzi pubblicitari installati negli edifici, devono essere collocati nel rispetto delle seguenti quote minime:
  - a) se in corrispondenza di esercizi pubblici o privati il bordo inferiore deve stare ad altezza superiore a mt. 2 dal piano dell'accesso medesimo;
  - b) se collocati in luogo diverso, il bordo inferiore deve stare ad altezza superiore a mt. 1,50 dal piano di calpestio della strada o del marciapiede.

## **ART. 7**

### **AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma 3.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in carta semplice, allegando:

- a) una autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
  - d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
5. Copia della domanda viene restituita al richiedente con l'indicazione:
- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
  - b) del funzionario responsabile del procedimento autorizzativo;
  - c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
6. Il responsabile del procedimento autorizzativo istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.
7. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
8. Obblighi del titolare dell'autorizzazione; Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

## **ART. 8**

### **ACCERTAMENTO**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta.
5. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **ART. 9**

### **NOTIFICAZIONE**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato o liquidato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 10**

### **INTERESSI**

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

## **ART. 11**

### **RIMBORSI IN GENERE E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

## **ART. 12**

### **LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento a seguito di accertamento del comune relativo al tributo o alla sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **ART. 13**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.